pientes, & Deum timentes constituti sint; & jurent, ut juxta eorum intelligentiam rectum judicent, & pro muneribus vel humana gratia justitam non perveriant nec differant &c. Egregia premura che era questa de gl' Imperadori della stirpe Carolina, fra i quali Lodovico II. nella Legge 4. Longobardica fece il seguente Decreto: De judicio autom Judicis tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicendi injuste Judicibus auferre volumus. Sed tantum secundum Scripturam judicent, & nullatenus secundum arbitrium suum. Sed discant pleniter Legem. Ecco quanto avessero a cuore allora i Sovrani d'Italia un affare di tanta importanza. Certamente io non farei figurtà, che non vi fossero in que' tempi Giudici parziali, ignoranti, iniqui. Ve ne farà finchè durerà il Mondo. Ma almeno proccuravano quegli Augusti, che ve ne fosse il men possibile; e perciò incaricavano i Messi Regj di eleggere per Giudici i migliori, che si potessero trovare, e di cacciar via coloro, che si scoprissero inetti o malvagi. Noi chiamiamo que' tempi Secoli di ferro, barbari, incolti. Anche allora v'erano regolamenti, che a' nostri di meriterebbero gran lode. Nè si dee quì tralasciare una Legge di Carlo Magno, cioè la 94. in cui si prescrive, ut nec Comes Placitum habeat nist jejunus. E nella Legge 42. ut Judices jejuni causas audiant & discernant. Sarà cura d'altri il cercare, se mai per avventura i Franchi, Popolo Germanico passato anche nelle Gallie, fosse allora così divoto di Bacco, come è da gran tempo qualche parte della Germania. Da queste Leggi al certo si può dedurre, che sotto Carlo Magno tanto i Franchi dominatori, che i Longobardi sudditi, amendue Popoli Germanici venuti in Italia, non istudiassero molto la sobrierà, di modo che quell'attento ed insigne Imperadore stimo necessario di proibire i Giudizi del dopo pranzo, e di allontanare, per quanto era in sua mano l'ubbriachezza dal Foro.

Ne' pure mancavano in que' tempi persone, che s'ingegnavano di schivare i Placiti, per non venire a fronte coll'avversario davanti a i Giudici. A questa frode si rimediava nella seguente sorma. Veniva citato più d'una volta colui, contra del quale si faceva l'istanza, o querela. Risiutando egli di comparire, l'attore era messo in possesso della cosa controversa, o se già la possedeva, con decreto del Giudice era confermato in quel possesso. Ma nello stesso tempo si lasciava luogo al reo di dedurre, se poteva o voleva, le sue ragioni in petitorio. Però il Presidente del Placito, sondato sull'avviso de' Giudici, o sia de' Periti delle Leggi imponeva bensì pena a chi turbasse quel possesso; ma salva querela, cioè restando libero al reo di sperimentar le sue ragioni, ma in modo che dopo il Bando non sosse lecito ad alcuno di turbare il possesso sino legali judicio. In pruova di questo rito ho io recato un Placito tenuto l'Anno 1037. nel Borgo d'Arbia territorio di Siena da Ermanno Arvivescovo di Colonia, e da Bertolso Conte, Messo dell' Imperadore Corrado,